

## **Osservazioni di Federutility**

**DCO 644/2014/R/eel**

**“Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e altre reti private) - Orientamenti finali”**

### **Osservazioni generali**

Risulta apprezzabile lo sforzo di AEEGSI di completamento del quadro regolatorio per la disciplina dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso delle reti elettriche private che, come ricordato nel DCO, risulta complementare a quanto sancito dalla delibera 573/2013/R/eel per i SSPC pur in presenza di un quadro normativo non ancora ben delineato. AEEGSI ha infatti esposto nella segnalazione 348/2014/l/eel le lacune normative che dovrebbero essere colmate per supportare una regolazione stabile della materia. In tal senso nel DCO viene proposta una disciplina transitoria mirata anche a regolarizzare alcune situazioni in essere la cui gestione ad oggi risente principalmente di singoli specifici accordi tra soggetti interessati e gestori di rete. In quest'ottica si condividono gli intenti del Regolatore volti a fare chiarezza circa responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti, seppure nel merito le proposte declinate nel DCO presentano notevoli profili di criticità.

In particolare, segnaliamo che non si ritiene possibile che agli utenti della rete pubblica connessi ad un SDC – vedi definizione di cui alla lettera k) a pag. 32 del DCO – possano essere assicurati i medesimi standard di servizio (qualità commerciale, continuità del servizio, misura/telegestione, etc) degli utenti direttamente connessi alla rete pubblica. Verosimilmente, infatti, la stipula della convenzione di cui al capitolo II.12 potrebbe essere oggetto di contrasto tra distributore e gestore del SDC limitatamente alle responsabilità di garantire gli standard previsti dalla regolazione: il primo infatti sarebbe costretto alla gestione di una rete non proprietaria con gli evidenti problemi che ne derivano soprattutto qualora ai fini del mantenimento degli standard fossero necessari interventi su detta rete, mentre il secondo probabilmente non possiede le competenze tecniche necessarie per operare (trattasi infatti da un soggetto molto diverso rispetto ad un distributore sotteso sia per estensione territoriale che per numero di utenze servite). Più in generale si invita AEEGSI a ripensare alla definizione di utenti connessi alla rete pubblica per il tramite di un SDC.

Si segnalano inoltre difficoltà operative non trascurabili nella gestione dei dati di misura, in particolare per le operazioni di diffalco su base oraria dell'energia prelevata (e/o immessa) dagli utenti della rete pubblica connessi all'SDC, con necessità di dotare di costosi misuratori orari anche utenze caratterizzate da potenze disponibili assai modeste. In caso di malfunzionamento dei misuratori le procedure di ricostruzione dei consumi comportano il coinvolgimento anche del titolare del SDC, con il rischio di innesco di contenziosi. Se la complessità che comporta la determinazione di un vero e proprio bilancio orario per l'energia entrante ed uscente dall'SDC non può essere evitata, si richiede almeno che venga riconosciuta ed adeguatamente remunerata.

In tal senso ed al fine comunque di individuare una soluzione equilibrata alla problematica sopra descritta che assume notevole rilevanza per le Imprese associate, ed in particolar modo per quelle entro il cui territorio insistono reti private, Federutility avanza la seguente proposta.

Stante quanto prospettato al capitolo II.2 l'accesso al sistema elettrico verrebbe garantito per un utente già connesso al SDC nell'accezione di cui alla lettera a) – accesso solo al libero mercato. Un nuovo utente viceversa può decidere se desidera essere connesso al SDC – qualora rientrando negli utenti connettabili di cui al capitolo II.5 – e godere dell'accesso al solo libero mercato ovvero fruire dell'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti soggetto di una rete pubblica. In questo secondo caso l'obbligo di connessione alla rete è ottemperato, in base alle scelte tecniche operate dal gestore di rete concessionario, mediante una connessione diretta alla rete pubblica (con costi di allacciamento calcolati in riferimento alla rete del distributore) ovvero mediante l'utilizzo da parte del gestore concessionario della rete del SDC.

Tale casistica che deve essere differenziata per tener conto della possibilità che il SDC sia una rete privata senza obbligo di messa a disposizione, de facto, per le ragioni sopra esposte risulterebbe assolutamente residuale e limitata ai pochissimi casi in cui il gestore di rete, data la struttura impiantistica del SDC e previa stipula della convenzione con il gestore del SDC, è in grado di garantire i medesimi standard di qualità del servizio in termini di continuità.

Per quanto concerne gli aspetti relativi al riconoscimento di una sub-concessione – vedasi in dettaglio le lettere a), b) a pag. 21 del DCO – è apprezzabile che AEEGSI ritenga che nuove reti private costruite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, fermi restando i requisiti previsti dalla definizione di SDC, siano solamente quelle realizzate con il benestare del soggetto concessionario del servizio che deve avere rilasciato un'apposita subconcessione. Peraltro il gestore di rete concessionario subentra nella gestione di quelle reti che non ricadono nella casistica sopra descritte e nelle casistiche di cui alle citate lettere a) e b) di cui al capitolo I.2.2. Considerando non così frequente la casistica in cui un gestore di rete concessionario abbia rilasciato o rilasci una subconcessione, riteniamo che il fenomeno del proliferare delle reti private sia stato correttamente affrontato e limitato da AEEGSI che, con le proposte di cui al presente DCO, va a sanare e regolarizzare la situazione in essere, eventualmente salvaguardando i diritti acquisiti e il razionale utilizzo delle risorse.

La riserva di competenza statutaria prevista per la Regione Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano (vedi pag. 11 del DCO) necessita comunque certamente di una verifica, a cura dell'AEEGSI stessa, sull'Autorità che dovrebbe consentire/concedere la sub-concessione sopra riportata, se si ritiene che la successiva regolazione AEEGSI debba esistere ed avere pari efficacia sull'intero territorio nazionale.

Infine, per quanto concerne le proposte di cui alla parte terza del DCO, la Federazione manifesta forte contrarietà con particolare riferimento a quelle di cui al capitolo III.1.3. Stante l'inopportunità delle ipotesi descritte in relazione ad una situazione già consolidata, più volte è stato segnalato dalla Federazione come siano rilevanti i costi associati ai conguagli; nella fattispecie a ciò si aggiunge una gestione necessariamente manuale onerosa e complessa i cui costi associati non vengono puntualmente intercettati dal Regolatore considerata l'attuale struttura tariffaria (costi sorgenti).

Ulteriori osservazioni puntuali verranno espresse in risposta ai numerosi spunti di consultazione.

### **Spunti di consultazione**

**S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?**

Si condivide l'opportunità di regolare situazioni esistenti nonché definire il perimetro delle reti private onde evitarne la proliferazione.

**S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?**

Si ritiene che il quadro proposto per la classificazione delle Reti elettriche, debba comunque essere necessariamente integrato per tener conto del raccordo tra le normative specifiche del settore elettrico e quelle di altri settori che, a vario titolo, si intersecano con il medesimo. E' questo il caso specifico della normativa in tema di aree portuali e compiti specifici affidati alle Autorità Portuali. Il tema, già segnalato nelle osservazioni ai precedenti DCO, non risulta trattato, soprattutto in termini di competenze specifiche delle Autorità Portuali in tema di distribuzione di energia elettrica. Appare dunque fondamentale che un eventuale intervento regolatorio in materia di classificazione delle reti possa contribuire a fare chiarezza circa le competenze in capo alle Autorità Portuali e ai distributori dell'ambito di riferimento. In tal senso sarebbe anche auspicabile l'unificazione della proprietà delle reti nel medesimo ambito territoriale in linea con le indicazioni fornite dal D.Lgs. 79/99 all'articolo 9, comma 3, in materia di razionalizzazione del rilascio delle concessioni.

In subordine potrebbe essere previsto che l'attività di distribuzione in ambito portuale esercitata dall'Autorità Portuale debba essere limitata ai soli usi propri, mentre l'attività di distribuzione agli altri utenti finali sia prerogativa del distributore competente territorialmente. Si sottolinea infine, sulla scorta di quanto segnalato alla Federazione da parte di un'Impresa di distribuzione associata, come attualmente i consumi per usi propri dell'Autorità Portuale – limitatamente al porto di Trieste – non siano determinati mediante misura dei singoli punti di consumo ma con un algoritmo basato sulla differenza tra la misura associata al punto di consegna in MT e la somma dei consumi di tutti gli altri utenti finali sottesi che, invece, sono dotati di autonomo gruppo di misura.

**S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?**

**S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?**

Non è chiara la previsione di cui all'ultimo paragrafo di pag. 22 del DCO. Qualora alcuni utenti connessi ad un SDC non dovessero rientrare nella definizione di utenti connettabili, si profilano a nostro avviso due opzioni in considerazione della proposta avanzata nella parte generale: vengono connessi alla rete pubblica dal gestore di rete concessionario ovvero restano connessi al SDC qualora il gestore concessionario dovesse decidere di connettere alla rete pubblica un utente per il tramite di un SDC, previo opportuno accordo con il gestore del SDC.

**S5. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?**

**S6. Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?**

Si rimanda interamente alla parte generale.

**S7. Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?**

**S8. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?**

Fermo restando quanto esposto nella parte generale, si sottolinea che rispetto a quanto esposto nel terzultimo paragrafo a pag. 30 dovrebbe essere più specificatamente indicata la finestra temporale di detta indagine anche al fine di meglio valutarne la fattibilità.

**S9. Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?**

**S10. Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?**

Si rimanda alla parte generale.

Si fa comunque notare che il fatto che su uno stesso SDC possano esserci contemporaneamente utenti di cui alle lettere i) e k) può causare problemi di gestione per i diversi trattamenti da applicare ad utenti fisicamente connessi allo stesso modo ma che sarebbero soggetti a diversi livelli di servizio. Si propone quindi, in subordine, di definire ogni singolo SDC con utenti interamente di un tipo o dell'altro.

**S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?**

**S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?**

Si condivide l'opportunità di confinare le RIU e gli ASDC secondo quanto prospettato. In particolare si concorda con quanto esposto nel terzultimo paragrafo di pag. 33 del DCO.

**S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?**

**S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?**

**S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?**

**S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?**

**S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?**

**S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?**

**S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?**

**S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?**

**S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?**

**S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?**

**S23. In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?**

L'istituzione di un sistema di garanzie dipende dall'entità degli importi dei corrispettivi rispetto ai costi gestionali che deve sostenere il Distributore per il monitoraggio e la gestione delle garanzie stesse. Pertanto tale opzione potrebbe essere lasciata a discrezione del gestore di rete concessionario.

Si segnala in ogni caso che stante l'attuale struttura tariffaria, il trattamento dei punti di connessione tra SDC e rete del gestore concessionario come punti di interconnessione tra reti pubbliche comporta una diminuzione di ricavi ammessi rispetto a considerare tali punti alla stregua di punti di connessione di clienti finali. Infatti secondo la regolazione vigente, qualora

confermata anche nel prossimo periodo regolatorio, tali punti vengono conteggiati per determinare i ricavi ammessi ( $RA_{m,t}$ ) del comma 33.1 del TIT 2012-2015, pari al prodotto tra i parametri fisici (numero di punti di prelievo medi e kWh) e le tariffe di riferimento di cui ai commi 7.1 e 7.2. Nella regolazione proposta, il trattare i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche e quindi l'applicazione del comma 17.1 del TIT 2012-2015, comporta l'effetto che tali addebiti vadano a maggiorare i soli ricavi effettivi ( $RE_{m,t}$ ) e pertanto, *coeteris paribus*, una pari restituzione a CCSE dato che nel calcolo degli  $RA_{m,t}$  non rilevano. Peraltro, le fattispecie di interconnessione contemplate sinora da AEEGSI sono relative soltanto ad interconnessione tra gestori di rete concessionari ed in tal senso non si condivide l'orientamento di AEEGSI descritto nel capitolo II.9.4. Riteniamo preferibile che tali punti vengano considerati ai fini tariffari come punti nella titolarità di clienti finali. Tale ipotesi è coerente con la proposta di cui alla parte generale in quanto, salvo rarissime eccezioni gestibili manualmente con opportuni algoritmi, viene esclusa nella pratica la presenza di un utente della rete pubblica a tutti gli effetti – a cui verrebbero applicati i corrispettivi come ad un normale utente finale – connesso per il tramite di un SDC. In subordine, dato che si sta trattando anche di consegne in alta tensione, pertanto poco numerose ma tuttavia rilevanti per gli importi sottesi, si chiede che nel prossimo periodo regolatorio, qualora siano confermate nella sostanza le formule attuali, nella perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per le imprese distributrici di cui al futuro art. 33 del TIT 2012-2015 sia aggiunto un comma in cui si preveda che tali punti di prelievo rilevino comunque nel calcolo dei ricavi ammessi.

**S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?**

**S25. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?**

**S26. In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?**

**S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perché?**

Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento sarebbe opportuno venisse specificato chi è il responsabile degli obblighi informativi di cui al TIS. In generale riteniamo che il responsabile di tali obblighi per gli utenti degli SDC non dovrebbe essere il distributore concessionario, in quanto soggetto non direttamente coinvolto.

**S28. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?**

Federutility sottolinea come le previsioni di cui al capitolo II.9.6 risultano estremamente onerose per le Imprese di vendita che si vedrebbero costrette a modificare i propri sistemi di fatturazione. In questo contesto le Imprese di vendita nel mercato libero probabilmente non riterranno opportuno attrarre un cliente finale di questa fattispecie e quindi il libero accesso al sistema si tradurrebbe solamente nell'accesso ai servizi di maggior tutela o salvaguardia non favorendo di fatto l'apertura al mercato per queste tipologie di utenze.

**S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?**

Si rimanda interamente alla parte generale.

**S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?**

Si richiedono che vengano esplicitate le ragioni per cui un utente del SDC possa accedere al RID e non allo SSP.

**S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?**

**S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?**

Si rimanda alla parte generale.